

SENTENZA  
 N° 8109/07  
 Fasc. N° 23900/06  
 Cron. N° 5767  
 Rep. N° 14945

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 3° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.23900 R.G.  
 2006, promossa da s.a.s. Mar Ass.ni di Marangi Antonia & C.,  
 in persona del legale rappresentante, con sede in Torino ed  
 ivi elettivamente domiciliata in c.so V. Emanuele II n.158  
 presso lo studio dell'avv. S. Manzoli che la rappresenta e  
 difende in forza di delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale  
 rappresentante, con sede in Torino ed ivi elettivamente  
 domiciliata in c.so Duca degli Abruzzi n.15 presso lo studio  
 dell'avv. G. Gazzola che la rappresenta e difende in forza di  
 delega a margine della copia notificata dell'atto di  
 citazione

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Condannare la convenuta a  
 corrispondere la somma complessiva di euro 200.326,00, oltre

aw

27 DIC. 2007

IL GIUDICE  
 S. P. RIZZI





rivalutazione ed interessi; in subordine, condannare la convenuta a liberalizzare il portafoglio autorizzando l'attrice a spostarlo presso altra compagni assicurativa; in ulteriore subordine, condannare la convenuta ad indennizzare l'attrice per la perdita del portafoglio stesso; con il favore delle spese di causa.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Respingere le domande; con il favore delle spese.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.8.06 la s.a.s. Mar Assicurazioni di Marangi Antonia & C., in persona del legale rappresentante, già subagente dell'Agenzia Generale "Mirafiori" della società Reale Mutua, conveniva in giudizio la società Reale Mutua di Assicurazioni stessa, in persona del legale rappresentante, per ivi sentirla condannare al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione, indennità aggiuntiva e danno morale, della somma complessiva di euro 200.326,00 , oltre accessori.

Assumeva, infatti, che a far data dalla primavera del 2005 , con una serie di condotte inequivocabili, la Reale Mutua di Assicurazioni equiparava la società Mar ad una vera e propria agenzia; risultava inadempiente ad una serie di obblighi negoziali; tramite suoi ausiliari svolgeva opera di discredito

  
BOCCIA  
P. LAZZI



commerciale dell'agente stesso. Da qui le richieste suddette di indennizzi e risarcimenti.

Si costituiva in giudizio la società Reale Mutua di Assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda ed assumendo che mai era intercorso un contratto di agenzia tra lei ed il subagente, vincolato da un regolare contratto di subagenzia con l'Agenzia Generale "Mirafiori".

La fase istruttoria si fondava sulle produzioni documentali, avendo il giudice respinto, con ordinanza 25.6.07, le istanze probatorie avanzate da parte attrice.

Precisate le conclusioni in epigrafe, la causa era trattenuta a decisione all'udienza del 1.10.07, previa concessione dei termini ex art.281 quinquies c.p.c.


#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è infondata e va respinta.

Parte attrice pone a fondamento della propria domanda il titolo costitutivo ("causa petendi") rappresentato dal (fatto storico) rapporto negoziale di agenzia che sarebbe intercorso (perlomeno "di fatto") direttamente tra la s.a.s. Mar e la società Reale Mutua di Assicurazioni.

Di tale rapporto contrattuale di agenzia non vi è alcuna prova allo stato degli atti né risultano dedotte idonee prove allo scopo.

Ai sensi dell'art.1753 c.c. (riguardante gli agenti di

  
IOE  
ANZI



assicurazione), le disposizioni del capo X (contratto di agenzia) "sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa".

In base all'art.1753 c.c. la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentita l'applicazione delle norme sugli agenti di commercio. Pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo sulle disposizioni del codice civile previste per l'agente di commercio (Cass.2001 n.9386) e potendo, comunque, le norme dello stesso codice civile trovare applicazione in via analogica in quanto compatibili (Cass.2001 n.9386).

Ora, ai sensi dell'art.2.2 dell'Accordo Nazionale Agenti del 23.12.03 (doc. n.8 di parte attrice) "L'incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia...".

Stessa previsione di forma scritta "ad probationem", contiene l'art.1742, 2°c., c.c. (anch'esso applicabile, in quanto compatibile, per analogia).

La Suprema Corte, del resto, ha già specificato che la forma

  
MOE  
AZZI




scritta prevista dagli Accordi Economici Collettivi per gli agenti, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" (atteso che la forma "ad substantiam" è riservata al legislatore) con la conseguenza che, in mancanza, si deve escludere la possibilità della prova testimoniale o per presunzioni (Cass.1996 n.4167).

Né la stipula di tale contratto di agenzia tra le parti in causa (che parte attrice non può provare né per testi, né per presunzioni) emerge dai documenti prodotti, anzi.

Il contratto prodotto agli atti (doc. n.1 di parte attrice) intercorso il 16.12.02 tra l'Agenzia Mirafiori dell'agente capo Alfredo Santini e la s.a.s. Mar comprova, al contrario, il rapporto di subagenzia tra parte attrice ed il terzo estraneo al giudizio.

La lettera in data 15.6.05 (doc. n.3 di parte attrice) indirizzata da parte convenuta al legale che rappresentava gli interessi di parte attrice fa espresso riferimento ai rapporti commerciali-negoziali esistenti tra l'Agenzia Generale di Torino "Mirafiori" e "la Sua cliente" (cioè Mar), nonché ai rapporti intercorsi e che "ancora intercorrono tra Agenzia Principale e Subagente": il che esclude un rapporto di agenzia tra le parti in causa e conferma il rapporto di subagenzia intercorrente tra parte attrice ed il terzo.

  
IL LEGALE  
D. S. AZZI



D'altra parte, mentre parte attrice fa risalire (pag. n.2 e n.4 dell'atto di citazione) al 21.3.05 il primo atto (riunione tenutasi nei locali di piazza San Gabriele da Gorizia) da cui trarrebbe origine il rapporto negoziale di agenzia tra le parti in causa, è la stessa parte attrice (doc. n.5 di parte convenuta) che dichiarando di recedere dal contratto di subagenzia (solo) a far data dal 15.4.05, esprime la consapevolezza della sussistenza di un rapporto contrattuale di subagenzia incompatibile con il rapporto dedotto in giudizio.

Né risultano idonee a comprovare il preteso rapporto di agenzia le settanta polizze (doc. n.10 di parte attrice) sottoscritte direttamente da parte attrice e non dall'Agente.

Anche a prescindere dalla circostanza che parte convenuta produce le copie di polizze in suo possesso che risulterebbero firmate dall'agente ( e non dal subagente), cio' che conta è altro.

Come già sottolineato, è la stessa parte attrice che specifica chiaramente che prima del 21.3.05 alcun rapporto di agenzia (a suo stesso dire) si era perfezionato in capo alle parti in causa e che l'unico negozio in essere era quello che la legava al rapporto di subagenzia con l'Agente principale "Mirafiori". Ora, di tali settanta polizze (tutte sottoscritte da parte attrice), non solo è bene considerare che tutte risultano

AL FIDUCIARIO  
D. F. RIZZI




intestate "All'Agenzia di Torino Mirafiori" ( e non alla Mar), ma è indispensabile specificare che ben sessantotto di esse risultano stipulate in epoca antecedente al 21.3.05, quando, si ripete, neppure parte attrice sostiene vi fosse un rapporto di agenzia. Tali sottoscrizioni di parte attrice, di conseguenza, al fine di comprovare tale rapporto non possono assumere valenza alcuna, giacchè venivano apposte anche in periodi ove pacificamente la s.a.s. Mar manteneva la propria qualità di subagente.

Né la conclusione del suddetto (preteso) rapporto di agenzia puo' essere provato per interrogatorio.

Premesso che è nel potere discrezionale del giudice di merito ammettere o meno la prova per interrogatorio (Cass.2002 n.8438) e che, vista la documentazione di cui sopra nonché le difese delle parti (comparse personalmente all'udienza ex art.185 c.p.c.), tale strumento istruttorio si rivelerebbe meramente dilatorio e defatigatorio (Cass.2004 n.5421), cio' che maggiormente rileva è la circostanza che i capi di prova dedotti sono , ex se, inidonei a comprovare l'avvenuta conclusione di un rapporto di agenzia.

I capi di prova dedotti da parte attrice di cui ai n.14, 15, 19, 24 e 27 della seconda memoria ex art.183, 6°c., c.p.c., infatti, deputati a comprovare riunioni tenutesi con gli ispettori della Reale Mutua, impegni di Mar, autorizzazioni a

IL S. UFFICE  
DEI P. UFFIZI





trattenere le provvigioni , impegni a liberalizzare il portafoglio-clienti procacciato da Mar, paventati recessi , minacciate revoche per giusta causa e rapporti diretti tra Mar s.a.s. e la Direzione della Reale Mutua, non hanno ad oggetto la (confessione di una) specifica conclusione di un rapporto negoziale di agenzia tra le parti in causa ma, al piu', potrebbero, eventualmente, rappresentare ( e solo nell'ottica di parte attrice) mere presunzioni in tal senso.

La prova per presunzioni pero', come già detto, nel caso oggetto del presente giudizio è inammissibile.

Il capo di prova n.28 della suddetta memoria istruttoria , poi, ("Reale Mutua ha riconosciuto Mar come una vera e propria agenzia di fatto") è del tutto generico in ordine alle circostanze di tempo, luogo, oggetto , contenuto e modalità.

La domanda avente ad oggetto il pagamento delle indennità, quindi, fondata su titolo contrattuale di cui non vi è prova agli atti di causa, non puo' che essere respinta.

Le domande subordinate proposte (tramite "emendatio libelli") da parte attrice in memoria ex art.183, 6°c., c.p.c. (liberalizzazione del portafoglio e relativo subordinato indennizzo), anch'esse fondate su titolo contrattuale privo di riscontri probatori, devono essere parimenti respinte.

Anche la domanda di risarcimento del danno morale dev'essere respinta.



Innanzitutto il danno morale, quale fattispecie di danno non patrimoniale che si distingue dal danno biologico e dal danno esistenziale necessita, ex art.2059 c.c., per poter essere configurato, di un fatto astrattamente qualificabile come reato (Cass.2006 n.11039).

Ora, parte attrice (pag.5 dell'atto di citazione) riferisce il danno morale ad una fattispecie di discredito di cui si sarebbe reso responsabile l'agente dell'agenzia Mirafiori, soggetto terzo estraneo al giudizio.

Anche volendo ritenere, comunque, che parte attrice riferisca "l'accusa infondata di appropriazione indebita" (pag. 5 dell'atto di citazione) , di cui si sarebbero resi responsabili gli ispettori della Reale Mutua, ad una fattispecie diffamatoria , rimane il fatto che fa specificamente coincidere (pag. 5 dell'atto di citazione e pag.13 nelle conclusioni, nonché pag.7 della memoria ex art.183, 6°c., n.1. c.p.c.) il "danno morale" con il "danno all'immagine commerciale".

Ora, il danno all'immagine commerciale non è affatto un danno morale (non patrimoniale), ma uno specifico danno patrimoniale, in relazione al quale chi agisce per il risarcimento deve comprovare anche la perdita patrimoniale subita (Cass.2001 n.4881). Perdita che parte attrice non comprova, né deduce alcun utile strumento istruttorio allo



scopo.

In ogni caso, cio' che conta maggiormente è che anche tale assunto "danno morale" viene allegato da parte attrice come conseguenza dello (asseritamente) scorretto comportamento tenuto da parte convenuta in sede di instaurato rapporto di agenzia (obblighi non mantenuti a liberalizzare il portafoglio, autorizzazioni a trattenere le provvigioni, accuse successive di irregolarità amministrative nel corso del rapporto negoziale, ecc.) e, quindi, avente fonte in un inadempimento negoziale.

Del resto, non c'è alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, poiché la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al responsabile per non aver fornito la prova liberatoria richiesta ex art.1218 c.c. (Cass.2006 n.4184), oltre che, naturalmente, per i casi di dolo.

Non essendosi però, come detto, perfezionato alcun rapporto negoziale tra le parti in causa, ne discende che nessun risarcimento del danno morale da inadempimento negoziale può essere riconosciuto e liquidato.

Né rileva che il "danno morale" possa essere riconosciuto anche quale fonte di responsabilità extracontrattuale, poiché tale fattispecie di danno viene richiamata da parte attrice in






via del tutto generica (pag. 6 e 11 dell'atto di citazione).  
Ora, innanzi tutto, per il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale occorre pur sempre che la "causa petendi" extracontrattuale, rappresentando un'eccezione rispetto alla regola dell'azione contrattuale, venga resa esplicita con espressioni inequivoche, tali da non ingenerare dubbi (Cass.2003 n.6099).

A parte la suddetta genericità delle espressioni usate da parte attrice, poi, rileva sottolineare come la responsabilità extracontrattuale può ricorrere solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendentemente da tale eventuale rapporto (Cass.1994 n.7989) mentre, se a fondamento della pretesa venga enunciato quello che obiettivamente si rammostra come l'inadempimento di un'obbligazione, è ipotizzabile solo una responsabilità contrattuale (Cass.2004 n.1547).

Ora, come detto, i fatti costitutivi che parte attrice pone a fondamento di tale richiesta di risarcimento del danno morale affondano tutti la loro origine nell'allegato rapporto negoziale di agenzia che (a detta dell'attore) sarebbe intercorso tra le parti del presente giudizio: alcuno spazio per il risarcimento del danno extracontrattuale, quindi, residua.

  
L. AZZI  
DI F. AZZI



Le domande di parte attrice, di conseguenza, devono essere respinte.

Le spese legali seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 C.P.C.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

respinge le domande proposte dalla s.a.s. Mar Ass.ni di Marangi Antonia & C., in persona del legale rappresentante, contro la società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante;

dichiara, per l'effetto, tenuta e condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di euro 8.662,50 ( di cui euro 2.200,00 per diritti ed il resto per onorari e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali;

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 C.P.C.

Così' deciso in Torino il 24.12.07.

IL CANCELLIERE  
Maria Nadia BIANCHI

Depositato in cancelleria  
Torino, \_\_\_\_\_ 12  
27 DIC. 2007  
IL CANCELLIERE  
Maria Nadia BIANCHI

IL GIUDICE  
D. F. RIZZI  
Minuta consegnata in Cancelleria  
in data \_\_\_\_\_ 24 DIC. 2007  
IL CANCELLIERE  
Maria Nadia BIANCHI




Ricevuto diritti di copia  
di € 24,13  
mediante opposizione di marchio  
in unico esemplare sull'originale  
Corno, n. 9 GEN 2008 // Cancelliere  
P. POLLIO

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

SIAMO a tutti gli Uff. Giudiziari che ne siano titolari  
e qualunque spetti a metterlo ad esecuzione in nome  
del Ministero di darvi assistenza, a tutti gli uffici della For.  
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti  
COPIA CONFORME A quella RILASCIATA IN  
FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA DELL'AVV. FRUOLA  
NELL'INTERESSE DI Societa' Rete Mobili Ass. no  
Torino - 9 GEN 2008



IL CANCELLIERE  
Pasquale POLLIO

